

Diritto Avanzato

edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?

Va confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in [giudicato](#) o a mezzo di [decreto ingiuntivo](#). Ciò in linea col principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui, sotto il profilo del [principio di difesa](#), non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, corrispondente a quello ordinario di prescrizione, peraltro, non potendo, e dovendo, l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale apparire certamente eccessivo e irragionevole. In definitiva, va confermato che, con riferimento al caso di specie, il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non di 10).

NDR: in senso conforme si veda Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016.

Tribunale di Cassino, sentenza del 9.3.2018

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31.07.2017, il sig. *omissis* si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di esercitare la professione di Medico Odontoiatra e di essere iscritto all'Ordine dei Medici Odontoiatri *omissis*; di essere venuto a conoscenza, a seguito di visura ipotecaria su un proprio bene immobile sito in Sora, che su un tale bene era stata iscritta ipoteca legale per la somma di € *omissis* da parte di Equitalia Gerit s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione), agente della riscossione per le provincie di Roma e Frosinone; che, a seguito di richiesta di estratto di ruolo relativo al proprio nominativo, apprendeva che Agenzia delle Entrate - Riscossione assumeva di avergli notificato le cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo; che, al contrario, alcuna delle cartelle di pagamento gli era stata effettivamente notificata.

Tanto premesso, chiedeva in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate, per omessa notifica delle stesse; per l'effetto, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione del ricorrente a corrispondere gli importi ivi indicati per intervenuta prescrizione, nonché l'inesistenza di qualsivoglia titolo esecutivo nei confronti del ricorrente per dei crediti previdenziali. Con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.

Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 9 marzo 2018, udita la discussione della sola parte ricorrente, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.

Va innanzitutto precisato che oggetto della presente controversia è un'opposizione a estratto di ruolo e a cartelle di pagamento in materia di Contributi Previdenziali.

Il ricorrente nel proprio atto introduttivo, tra i motivi di opposizione avverso il suddetto preavviso, indicava la nullità delle cartelle per omessa notifica nonché l'avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto delle stesse.

Questi due motivi vanno esaminati separatamente.

Il ricorrente chiedeva dichiararsi sia la nullità e/o illegittimità dell'estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate per omessa notifica delle stesse, sia l'estinzione dell'obbligazione del ricorrente per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali.

Passando ad esaminare il primo motivo, ossia la nullità e/o illegittimità dell'estratto di ruolo e delle cartelle in esso richiamate, stante l'omessa notifica, non risulta alcuna prova dell'effettiva avvenuta notifica delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

La Cassazione, sul punto, in più occasioni ha ribadito la nullità dei provvedimenti esecutivi senza preventivo avviso al contribuente.

Infatti, la legge attribuisce al Concessionario per la Riscossione ampi poteri, in quanto dà la possibilità di emettere atti direttamente esecutivi. Tali poteri, però, sono soggetti a regole rigidissime a tutela del contribuente.

In particolare, l'art. 50 D.P.R. 602/73 prevede che *"il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento"*. Ciò significa che, prima dell'avvio effettivo delle procedure di esecuzione forzata, è assolutamente necessario che siano stati notificati gli avvisi di intimazione.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza del 19.2.2015, ha affermato che *"l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o un provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo"*.

E' necessario quindi che vi sia un preavviso che preceda qualsiasi azione che possa ledere gli interessi del destinatario, al fine di poter azionare le legittime attività di difesa. In caso contrario, vale a dire in assenza del rispetto di tale requisito procedurale, le procedure esecutive attivate da Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Sud S.p.A) potranno risultare nulle.

Nel caso in esame, dall'estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risultava un elenco di cartelle di pagamento con la data di (presunta) notifica, senza che ciò trovasse riscontro da parte dell'Amministrazione convenuta, la quale rimaneva contumace.

Mancando quindi prova certa dell'avvenuta notifica e conseguente ricevimento delle cartelle di pagamento in capo al ricorrente, si deve concludere per la nullità dell'estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle cartelle di pagamento in esso richiamate.

Bisogna in ogni caso puntualizzare che, per tali cartelle di pagamento, per le quali non risulta provata l'avvenuta notifica, risulta ormai intervenuta la prescrizione.

Infatti, l'ultima cartella di pagamento, in base all'estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017, risulterebbe notificata nel 2012.

Al riguardo, bisogna precisare che la L.335/95 di riforma al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 3 (commi 9 e 10), prevede che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si

prescrivano e, di conseguenza, non possano più essere versati e/richiesti decorsi 5 anni.

La Corte di Cassazione, più volte investita della vicenda, ha affermato che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (*ex multis*: Cass. 9.4.2003, n. 5522; Cass. 13.12.2006, n. 2662).

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

In ogni caso, anche la Corte Costituzionale, in più occasioni ha avuto modi di osservare che, sotto il profilo del principio di difesa, non è "consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, corrispondente a quello ordinario di prescrizione"; inoltre, l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "*certamente eccessivo e irragionevole*".

In definitiva, con la richiamata sentenza del 2016, la Corte ha stabilito che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non di 10).

Nel caso che ci riguarda, l'importo richiesto afferiva a cartelle presuntivamente notificate tra il 2008 il 2012 e relative a contributi previdenziali (ENPAM ed INAIL). Di conseguenza, anche per l'ultima cartella presuntivamente notificata nel 2012, risulta essere prescritto il diritto fatto valere, stante l'inutile decorso del termine di prescrizione di 5 anni (come previsto dalla L. 335/1995), tanto da ritenere e rendere nulla l'iscrizione di ipoteca legale sul bene immobile di proprietà del sig. PPPP.

La regolazione delle spese segue la soccombenza.

pqm

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'estratto di ruolo rilasciato in data 24.07.2017 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione alla refusione delle spese di lite liquidate in € 800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Cassino, 9 marzo 2018

Il Giudice del Lavoro
Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi